



# Città di Muggiò

Provincia di Monza e della Brianza

## Regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

## Sommario

Art. 1 . Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 . Esclusioni dall'applicazione del presente regolamento	pag. 3
Art. 3 . Normativa di riferimento specifica	pag. 4
Art. 4 . Glossario per alcune espressioni contenute nel presente regolamento	pag. 4
Art. 5 - Requisiti soggettivi e morali dell'esercente	pag. 5
Art. 6 . Avvio dell'attività, ampliamento o trasferimento di attività esistente	pag. 5
Art. 7 . Sub ingresso, cessazione, sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente	pag. 7
Art. 8 . Zone dove è vietata l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede di sale giochi e l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.	pag. 7
Art. 9 . Requisiti e caratteristiche delle sale giochi	pag. 7
Art. 10 . Disposizioni per l'informazione al pubblico, la gestione e l'esercizio dell'attività	pag. 8
Art. 11 . Orari	pag. 10
Art. 12 . Revoca, decadenza e sospensione dell'attività	pag. 10
Art. 13 . Vigilanza e sanzioni	pag. 11
Art. 14 . Norme finali e transitorie	pag. 12
Art. 15 . Entrata in vigore	pag. 12

## **Art. 1 . Oggetto e finalità del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento disciplinano il procedimento per l'apertura, l'ampliamento o variazione di superficie, il trasferimento, la cessazione, la gestione e la fruizione delle sale giochi, nonché la vigilanza ed il controllo su dette attività.
2. La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, si attiene ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
  - c) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo.
3. Le disposizioni che disciplinano le attività di cui al comma 1 sono volte a garantire: la compatibilità con gli strumenti urbanistici; il rispetto e la compatibilità con l'ambiente e il contesto urbano con particolare riferimento agli immobili di pregio storico, ambientale, paesaggistico nonché a quelli di culto e con finalità educative e/o socio assistenziali; la tutela del traffico e della circolazione; la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della quiete della collettività.

## **Art. 2 . Esclusioni dall'applicazione del presente regolamento**

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S per i quali si rimanda alle specifiche norme nazionali e/o regionali, quali:
  - a . Bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  - b . Ristoranti, fast food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  - c . Alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  - d . Circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - e . Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita (previsti dall'art. 38 cc.2 e 4 del D.L.233/2006 convertito in legge n.248/2006) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  - f . Rivendite di generi di monopolio;

g. Sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze n. 29/2000.

2. Negli esercizi di cui al comma 1 è comunque vietata la nuova collocazione di ulteriori apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del Tulp, qualora tali locali siano ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 8.
3. Le norme del presente regolamento si applicano alle sale giochi già presenti sul territorio comunale al momento della sua entrata in vigore, solo in caso di ampliamento o trasferimento dell'attività esistente, anche se l'ampliamento o il trasferimento siano concomitanti o conseguenti ad un subingresso nella titolarità. In tali locali vige comunque il divieto di collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui al comma precedente, qualora tali locali siano ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 8.

### Art. 3 . Normativa di riferimento specifica

- T.U.L.P.S., Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 n. 635);

- Legge Regionale 21.10.2013, n. 8;

- D.G.R. 24.01.2014, n. X/1274;

### Art. 4 . Glossario per alcune espressioni contenute nel presente regolamento

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **Sala Giochi ovvero Sala Pubblica da Gioco**, un pubblico esercizio, composto da uno o più locali funzionalmente collegati, allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti;
- b. per **Giochi**, i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, bowling ecc.) e i giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimenti meccanici (quali biliardi, calcio balilla, flipper, ecc.), semiautomatici, automatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi, ecc.);
- c. per **Giochi d'azzardo leciti**, gli apparecchi disciplinati dall'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- d. per **Giochi a distanza leciti**, i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), quelli effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet e altre reti telematiche;
- e. per **Gioco d'azzardo**, quello praticato con apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici, automatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, art 110, comma 5 del T.U.L.P.S., esclusi gli



apparecchi vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al citato comma 6 del T.U.L.P.S.;

- f. per **Sorvegliabilità**, le caratteristiche strutturali che la sala giochi deve avere ai fini della sorvegliabilità ed accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940, al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- g. per **Esercente**, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e/o 88 del T.U.L.P.S.;
- h. per **Gestore**, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

#### **Art. 5 - Requisiti soggettivi e morali dell'esercente**

- 1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le S.N.C. tutti i soci, per le S.A.S. e le S.A.P.A. tutti i soci accomandatari, per le S.P.A. e le S.R.L. l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri del consiglio di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ossia dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
  - a. non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;
  - b. non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
  - c. non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  - d. non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 T.U.L.P.S.).
- 2. Inoltre, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non devono sussistere misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

#### **Art. 6 . Avvio dell'attività, ampliamento o trasferimento di attività esistente**

- 1. Chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui al precedente art. 5, intenda aprire una sala giochi ed avviare la relativa attività, ampliare una sala giochi esistente o variarne la superficie, trasferire una sala giochi in altra sede, dovrà attenersi alle disposizioni

vigenti in materia urbanistica e dovrà rispettare i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitaria, acustica e di sicurezza degli impianti.

2. L'apertura di una sala giochi con apparecchi per i quali non è prevista la licenza della Questura di cui agli all'articolo 88 del Tulp, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 86 del Tulp, da presentarsi utilizzando il modello pubblicato sul sito. Per l'ampliamento od il trasferimento di sede è necessario presentare al Comune Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) ovvero Comunicazione Unica Regionale.
3. Alla documentazione da presentare al Comune per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una sala giochi, dovrà essere inoltre obbligatoriamente allegata una dichiarazione a firma di un professionista abilitato che attesti il rispetto delle distanze minime e di tutte le altre prescrizioni previste al successivo articolo 9.
4. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente nei termini indicati nella comunicazione di avvio di procedimento successiva alla ricezione da parte del Comune della documentazione, ovvero la verifica del mancato rispetto delle distanze minime o delle altre prescrizioni previste dal successivo articolo 8, costituiscono titolo per l'emanazione, rispettivamente, di un provvedimento motivato di sospensione o di divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero di rigetto della domanda di autorizzazione, o di annullamento degli effetti giuridici della Scia o della Comunicazione Unica Regionale.
5. In caso di apertura di una sala giochi o vlt in seguito a licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del Tulp, i locali dovranno comunque possedere tutti i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento. Qualora le verifiche non vengano effettuate in sede istruttoria da parte della Questura con la collaborazione degli uffici comunali, il Comune procederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste dai suddetti articoli.
6. In caso di accertamento di carenza o assenza di uno o più dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, sarà emessa un'ordinanza motivata di sospensione o di divieto di prosecuzione dell'attività fino a che la situazione non venga sanata. Qualora la situazione non fosse sanabile, per assenza delle distanze minime di cui all'art. 8, ovvero per altre cause, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di sospensione o di divieto di prosecuzione dell'attività, sarà avviato il procedimento per la cessazione dell'attività.
7. Tutte le pratiche di apertura, ampliamento, trasferimento di sede di una sala giochi dovranno essere trasmesse al Suap del Comune di Muggiò. L'ufficio comunale competente a gestire le pratiche relative all'apertura, ampliamento e trasferimento di sede delle sale giochi è l'ufficio polizia amministrativa, che si avvale, per la verifica degli aspetti edilizi ed urbanistici di cui ai successivi articoli 8 e 9, della collaborazione dei competenti uffici comunali.



**Art. 7 . Sub ingresso, cessazione, sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente**

1. Chiunque intenda subentrare nell'attività di una sala giochi o cessare tale attività o sospendere e riprendere detta attività o cambiarne la ragione sociale deve presentare apposita SCIA, ovvero Comunicazione Unica Regionale.
2. La documentazione deve essere presentata esclusivamente su appositi modelli regionali disponibili sul portale del Comune, corredata dalle dichiarazioni ed attestazioni di cui al precedente art. 6.

**Art. 8 . Zone dove è vietata l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede di sale giochi e l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.**

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede di una sala giochi e l'avvio della relativa attività di cui al precedente art. 6, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S., sono vietate nelle seguenti zone ed edifici:
  - a) Nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente tale attività;
  - b) Nelle zone e negli edifici compresi negli ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale, come individuati nello strumento urbanistico;
  - c) Nelle zone e negli edifici che prospettano su vie e piazze destinati alla circolazione pedonale e nelle zone a traffico limitato - ZTL;
  - d) Nelle zone limitrofe, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 500, misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi accessi più vicini tra loro, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
  - e) In locali ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione e loro pertinenze, fatta eccezione per i negozi al piano terra degli edifici.
  - f) In locali interrati e seminterrati o ubicati ai piani superiori di edifici diversi dal piano strada.

**Art. 9 . Requisiti e caratteristiche delle sale giochi**

1. Le sale giochi ovvero il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere la relativa attività devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
  - a. destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;

- b. conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'Igiene, dello strumento urbanistico in ordine ai parcheggi di pertinenza, nonché a tutte le altre norme in materia urbanistica/edilizia;
  - c. superficie lorda di calpestio non inferiore a 120 mq. al netto della superficie dei servizi igienici e della superficie di altri locali destinati ad uso ufficio, magazzino e simili;
  - d. superficie occupata dai giochi non superiore al 60 per cento della superficie lorda di calpestio come definita alla precedente lettera c);
  - e. dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.
  - f. accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
  - g. conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
  - h. conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
  - i. conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità;
  - j. conformità alle disposizioni in materia di rumori e impatto acustico;
  - k. delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
2. Le sale giochi devono inoltre essere separate ovvero non essere comunicanti con altri pubblici esercizi o con altro esercizio commerciale o altro ambiente/attività.
  3. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande nei limiti e con le modalità previste dall'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge Regionale 02.02.2010, n. 6.

#### **Art. 10 . Disposizioni per l'informazione al pubblico, la gestione e l'esercizio dell'attività**

1. Nelle sale giochi deve essere esposta l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti nonché il divieto delle scommesse, in modo ben visibile, in ogni locale di cui si compone la sala giochi.
2. Devono essere altresì esposte le tariffe di gioco, orarie o per singola partita, con particolare riferimento al gioco del biliardo e simili.
3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative e regolamentari, l'accesso alle sale giochi non è consentito:
  - a. ai minori di anni 14 salvo che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;



- b. nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuti gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 salvo che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.
4. Ai minori di anni 18, come disposto dall'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S., non è consentito l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6.
  5. Su tutto il territorio comunale, ivi compresi gli ambienti interni delle sale giochi, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4-bis e 5 del D.P.R. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.
  6. Nelle sale giochi e all'esterno delle stesse è vietato installare insegne pubblicitarie, vetrofanie e altre forme di messaggi pubblicitari utilizzando il termine di "casinò" (che è riservato alle case da gioco all'uopo autorizzate dallo Stato) ne altri termini simili che alludano al concetto del gioco d'azzardo.
  7. Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
  8. Nelle sale giochi l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S..
  9. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale.
  10. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza anche con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni (anche mediante richiesta di esibizione di un riconoscimento valido) ed esporre apposito cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
  11. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti in modo visibile al pubblico: il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti; le regole per la distribuzione dei premi.

12. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno delle sale giochi.
13. Nelle sale giochi non è possibile installare un numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., superiore a quello stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
14. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità degli apparecchi da intrattenimento installati o qualsiasi sostituzione degli stessi deve essere preventivamente comunicata al Comune.

#### **Art. 11. Orari**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari di attività dei pubblici esercizi di cui al presente regolamento, a cui i titolari ed i gestori dovranno attenersi.
2. Alla medesima disciplina soggiacciono anche le attività di gioco disciplinate dal presente regolamento esercitate presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco (circoli, etc).
3. Il Consiglio Comunale, per la formulazione degli indirizzi relativi agli orari di apertura delle sale giochi e di esercizio dei giochi disciplinati dal presente regolamento, terrà conto:
  - a. degli obiettivi e delle finalità indicati nel presente regolamento e nelle disposizioni regionali;
  - b. delle caratteristiche e delle peculiarità delle zone dove è vietata l'apertura di sale giochi di cui al precedente art. 8;
  - c. della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza e della quiete della collettività.
4. Gli orari di attività delle sale giochi, nell'ambito di quanto previsto dall'ordinanza sindacale, sono comunicati dal titolare o dal gestore al comune prima dell'inizio dell'attività.
5. In caso di segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne, riconducibile all'esercizio dell'attività di una sala giochi, il Sindaco può, con ordinanza motivata, adottare provvedimenti specifici di ulteriore limitazione degli orari di esercizio.

#### **Art. 12 . Revoca, decadenza e sospensione dell'attività**

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia le autorizzazioni di pubblica sicurezza devono essere revocate se:
  - a. Il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;



- b. Le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione o di presentazione della SCIA o della Comunicazione Unica Regionale dovessero risultare, a seguito di accertamento, non veritiere;
  - c. L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
  - d. Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità (art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS);
  - e. Il locale perda i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
  - f. Il titolare sia recidivo o reiteri le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del TULPS.
2. L'autorizzazione, la SCIA o la Comunicazione Unica Regionale perdono la propria efficacia:
- a) quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
  - b) quando è trasferita in altra sede o di titolarità la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
3. Le autorizzazioni, ovvero le attività esercitate in seguito a presentazione di SCIA o di Comunicazione Unica Regionale, possono essere sospese ed in caso di reiterazione revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.
4. Il Sindaco può inoltre limitare o sospendere, con ordinanza motivata, l'esercizio dell'attività, in caso di grave e comprovato disturbo alla sicurezza urbana.

### **Art. 13 . Vigilanza e sanzioni**

- 1. L'attività di vigilanza sulle attività delle sale giochi è svolta dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.
- 2. Ferme restando le sanzioni penali, il regime sanzionatorio dell'attività svolta in assenza di titolo o in difformità dallo stesso o in violazione al T.U.L.P.S. è definito dalle relative disposizioni di legge.
- 3. L'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di sale giochi in violazione delle distanze minime e delle altre disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento, nonché nuovi o ulteriori posizionamenti di apparecchi per i giochi d'azzardo lecito nelle zone vietate ai sensi del medesimo art. 8, in qualunque genere di attività commerciale o di pubblico



esercizio, ivi comprese le attività indicate all'art. 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00.

4. La violazione delle disposizioni sulle forme di pubblicità vietate di cui all'art. 10, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.
5. Per le violazioni delle altre disposizioni di cui al presente regolamento non sanzionate da specifiche norme di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00.
6. Le somme riscosse per le violazioni amministrative previste dalle norme del presente regolamento sono devolute al Comune, e sono destinate a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti affetti da patologie collegate al GAP (Gioco d'azzardo patologico), anche in associazione con altri enti, alla promozione di attività formative e preventive rispetto ai rischi patologici del gioco d'azzardo, o a finalità di carattere sociale e assistenziale.

#### **Art. 14 . Norme finali e transitorie**

1. Le sale giochi già attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultassero in contrasto con quanto stabilito dal regolamento stesso, possono essere oggetto unicamente di interventi e attività volti a renderle conformi alle prescrizioni e disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il numero degli apparecchi per il gioco lecito d'azzardo di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., presenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in locali ubicati nelle zone vietate dall'art. 8, non potrà essere aumentato.
3. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali vigenti o adottati, in quanto applicabili.

#### **Art. 15 . Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.